



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

PROTOCOLLO IN MATERIA DI
NUOVA UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE
E BUONE PRASSI UDIENZE PENALI

Le parti firmatarie:

il Tribunale di Asti, nella persona del Presidente Vicario Dott. Paolo RAMPINI,

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, nella persona del Procuratore Capo Dott. Biagio MAZZEO,

i Presidenti della Sezione Penale dott.ssa Elisabetta CHINAGLIA e dott. Alberto GIANNONE,

il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Asti, nella persona della Presidente avv. Giorgia MONTANARA,

la Camera Penale di Torino, Sezione di Asti, nella persona del rappresentante avv. Davide GATTI.

* * *

Il D.lgs. 150/2022, attraverso le disposizioni inserite all'interno del Titolo II del Libro VIII del Codice di Procedura Penale, ha introdotto una fase inedita nel procedimento penale per tutti quei reati previsti dall'art. 550 c.p.p. in relazione ai quali l'azione penale viene esercitata dal Pubblico Ministero mediante citazione diretta a giudizio: ha cioè previsto la celebrazione di un'udienza di comparizione predibattimentale, da svolgersi in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell'imputato, con evidente funzione deflattiva del dibattimento, tenuto conto dei provvedimenti definitivi che il giudice può già assumere in tale sede.

Principale caratteristica di tale snodo procedimentale – che nella sostanza riveste la stessa funzione di filtro svolta dall'udienza preliminare per i più gravi reati che la prevedono – è la cognizione da parte del giudice dell'udienza predibattimentale di tutti gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero: il novellato art. 553 c.p.p. stabilisce infatti che *“Il Pubblico Ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del Pubblico Ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione”*.



Nella nuova udienza di comparizione predibattimentale il legislatore ha voluto concentrare una serie di attività fondamentali per la corretta costituzione del contraddittorio e per l'eventuale successivo sviluppo del processo. Il nuovo art. 554-*bis* c.p.p. prevede infatti che:

- il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (comma 2, primo periodo);
- il giudice dichiara l'assenza dell'imputato che non sia comparso senza addurre un legittimo impedimento ovvero ne dispone ricerche laddove non possa ritenere che egli abbia conseguito effettiva conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, eventualmente anche pronunciando sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* c.p.p. (comma 2, secondo periodo);
- le parti, subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, devono a pena di decadenza proporre le questioni preliminari "*indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1*" e il giudice è tenuto a deciderle immediatamente; tali questioni "*non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale*" (comma 3);
- il giudice, in caso di reati perseguibili a querela di parte, "*verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione*" (comma 4);
- il giudice può, anche d'ufficio, sollecitare il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione per assicurare che la stessa non solo costituisca "*enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza*", ma anche corrisponda a quanto emerge dagli atti d'indagine; ove il Pubblico Ministero non vi provveda, lo stesso giudice "*dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero*" (commi 5 e 6).

Fondamentale, poi, la previsione dei provvedimenti adottabili dal giudice in sede di udienza predibattimentale. Il nuovo art. 554-*ter* c.p.p. stabilisce infatti che:

- "*se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*" (comma 1);
- l'imputato e il proprio difensore possono, a pena di decadenza, formulare eventuali richieste di riti alternativi, nelle forme di legge (comma 2);
- in assenza dei presupposti per pronunciare sentenza predibattimentale di non luogo a procedere o di richieste di accesso a riti alternativi, "*il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del Pubblico Ministero*", garantendo un termine dilatorio non inferiore a venti giorni (commi 3 e 4).

La nuova udienza di comparizione predibattimentale – d'ora in poi, per brevità, udienza predibattimentale – oltre a chiamare tutti gli operatori del diritto ad impegnarsi affinché essa possa davvero svolgere una reale ed efficace funzione di filtro in ottica deflattiva di un sempre più congestionato dibattimento, comporta altresì problematiche organizzative, sia sul piano ordinamentale, essendosi già dovuto provvedere alle opportune variazioni tabellari al fine di

individuare i meccanismi di assegnazione degli affari penali ai giudici dell'udienza predibattimentale e, successivamente, ai giudici del dibattimento, sia sul piano materiale, dovendosi prevedere le modalità con cui la Procura della Repubblica trasmetterà l'ingente mole di fascicoli e faldoni contenenti gli atti d'indagine di ogni singolo procedimento destinato a udienza predibattimentale.

Presso il Tribunale di Asti, mentre nell'anno 2023 sono state fissate un ridotto numero di udienze predibattimentali, limitate ai processi urgenti, da gennaio 2024 sono fissate numerose udienze predibattimentali, con un notevole numero di procedimenti, avanti tutti i 7 magistrati incaricati della celebrazione dell'udienza predibattimentale, circostanza che impone di affrontare i problemi logistici sopra indicati.

Per garantire un'ordinata applicazione del nuovo istituto e far sì che la stessa si trasformi al contempo in un'occasione di innovazione anche sotto il profilo tecnologico – assicurando una più agile ed efficiente modalità di gestione dei fascicoli da parte del personale amministrativo, dei magistrati e dell'avvocatura – si è ritenuto in particolare opportuno prevedere la trasmissione in via informatica degli atti d'indagine attraverso l'applicativo TIAP, evitando il materiale trasferimento di centinaia di fascicoli e faldoni dagli uffici della Procura della Repubblica a quelli della Cancelleria Penale del Tribunale, cosa che avrebbe comportato problemi logistici allo stato difficilmente superabili e, di riflesso, inevitabili disservizi per l'utenza, considerando che la drammatica carenza di personale amministrativo non consentirebbe di garantire un adeguato servizio di assistenza all'utenza per l'esame dei fascicoli.

Attraverso l'applicativo TIAP tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del procedimento (magistrati, difensori, personale di segreteria e cancelleria) potranno accedere al fascicolo processuale in modalità informatica ed in tempo reale, espletando in maniera più rapida tutta una serie di attività sino ad oggi inevitabilmente legate alla movimentazione di supporti cartacei.

A tal proposito, all'esito di verifiche pratiche e confronti con altri uffici giudiziari, va evidenziato come limiti tecnici dell'applicativo TIAP esigano che il personale di cancelleria e i giudici consultino i fascicoli destinati all'udienza predibattimentale previa profilatura come "utenti GIP", essendo all'interno del *software* tale fase procedimentale di fatto equiparata a quella dell'udienza preliminare.

Accanto alle previsioni concernenti le modalità di trasmissione degli atti tra Procura e Tribunale, anche alla luce della sorte di ciascun procedimento all'esito dell'udienza predibattimentale, si è ritenuto regolamentare le nuove modalità di accesso agli atti da parte dei difensori in modalità informatica.

Stante la previsione normativa, rimane ovviamente salva la facoltà dei difensori, e dei Giudici, di accedere, ove ritenuto necessario per difficoltà nell'esame degli atti via TIAP, al fascicolo cartaceo del Pubblico Ministero, che la Procura manterrà a disposizione presso locali all'uopo destinati.

In un'ottica di leale collaborazione tra le parti e nel tentativo di perseguire obiettivi di economia processuale, si è infine ritenuto opportuno concordare alcune buone prassi da applicare non solo all'udienza predibattimentale, ma anche, più in generale, all'udienza preliminare e al dibattimento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Gestione del fascicolo in fase predibattimentale:

- in vista di ciascuna udienza predibattimentale, la Procura curerà la formazione e la successiva trasmissione alla cancelleria del Dibattimento di un fascicolo cartaceo contenente gli atti di cui agli articoli 431, 432 e 553 cpp, oltre agli atti essenziali per la verifica dell'assenza, e pertanto:
 - a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
 - c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
 - d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
 - e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
 - f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
 - g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;
 - h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove;
 - i) atti recanti dichiarazioni di nomina del difensore e dichiarazioni/elezioni di domicilio;
 - l) copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e relative relate di notifica;
 - m) decreto di citazione a giudizio e relative relate di notifica;
 - n) i provvedimenti relativi all'applicazione, modificazione e sostituzione di misure cautelari personali e reali se le misure sono ancora in corso di esecuzione
- contestualmente alla trasmissione del predetto fascicolo cartaceo, la Procura trasmetterà il fascicolo contenente gli atti relativi alle indagini preliminari; tale trasmissione avverrà rendendo il fascicolo disponibile alla consultazione da parte dei giudici e del personale di cancelleria mediante applicativo TIAP;
 - la Procura curerà che l'inserimento nell'applicativo TIAP degli atti relativi alle indagini preliminari avvenga in maniera ordinata e puntuale, ponendo particolare attenzione alla corretta catalogazione di ciascuna tipologia di atto;
 - a seguito della trasmissione degli atti alla cancelleria del Dibattimento, la segreteria del Pubblico Ministero e la cancelleria del Tribunale - Dibattimento, assicureranno il tempestivo inserimento nell'applicativo TIAP di tutti i successivi atti depositati presso i rispettivi uffici (nomine o revocche di difensori, dichiarazioni/elezioni di domicilio, remissioni di querela, istanze, ecc...);
 - è facoltà del giudice assegnatario richiedere la trasmissione in formato cartaceo del fascicolo contenente gli atti relativi alle indagini preliminari, per tutti o anche solo alcuni dei procedimenti assegnati, nei casi di difficoltà di consultazione degli atti via TIAP;
 - la trasmissione del fascicolo del dibattimento cartaceo e la messa a disposizione di quello digitale avverranno con almeno un mese di anticipo rispetto a ciascuna udienza predibattimentale per consentire al giudice assegnatario di fruire di un tempo adeguato al relativo studio;
 - in caso di definizione del procedimento in sede di udienza predibattimentale (a seguito di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter, c. 1, c.p.p. o accesso ad uno dei riti alternativi di cui all'art. 554-ter, c. 2, c.p.p.) il Pubblico Ministero depositerà direttamente in udienza il fascicolo contenente gli atti relativi alle indagini preliminari.

Accesso agli atti da parte dei difensori:

- l'accesso agli atti da parte dei difensori avverrà secondo due modalità:
 - presso gli uffici della Procura, ove sarà possibile consultare il fascicolo contenente gli atti relativi alle indagini preliminari in formato cartaceo (salvo che per i fascicoli richiesti direttamente in visione dal giudice assegnatario: in tal caso l'accesso agli atti potrà avvenire presso la cancelleria del dibattimento);
 - presso la cancelleria del dibattimento, ove sarà possibile consultare il fascicolo contenente gli atti relativi alle indagini preliminari in formato digitale mediante applicativo TIAP;
- il Tribunale, sfruttando gli spazi attualmente destinati a sala fotocopie al secondo piano del palazzo di giustizia, predisporrà due postazioni informatiche dedicate alla consultazione degli atti e all'estrazione di copie in formato digitale da parte dei difensori;
- l'estrazione di copie in formato digitale avverrà secondo la procedura già seguita per l'estrazione copie dei fascicoli di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis cpp presso la Procura della Repubblica con selezione da parte del difensore dei *files* di interesse che, previo pagamento dei diritti di copia in relazione al numero di pagine estratte, verranno trasferiti su un supporto informatico dallo stesso fornito sul quale dovrà essere garantita l'assenza di qualsiasi genere di *malware* potenzialmente nocivo per il sistema informatico; istruzioni e dettagli delle modalità di estrazione copie verranno affisse presso ciascuna postazione e divulgate tramite pubblicazione sui siti internet del Tribunale, della Procura e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Buone prassi in relazione all'udienza predibattimentale, all'udienza preliminare e al dibattimento

Fermi restando i termini e le facoltà previste dalla legge, al solo fine di consentire una migliore organizzazione dei tempi dell'udienza predibattimentale, preliminare e dibattimentale, che consenta il più possibile il rispetto della suddivisione oraria dei processi con positive ricadute per gli Avvocati, i Giudici, i Pubblici Ministeri e gli utenti, si concordano le seguenti buone prassi:

a) Udienza predibattimentale:

1) Trasmissione dei fascicoli e svolgimento dell'udienza

- La Procura, come sopra già evidenziato, si impegna alla trasmissione dei fascicoli almeno un mese prima della data dell'udienza per consentire ai Giudici un adeguato tempo per lo studio dei fascicoli;
- l'udienza predibattimentale si svolge in camera di consiglio, pertanto non è ammessa la presenza di pubblico;
- il Tribunale si impegna alla fissazione delle udienze con calendarizzazione dei vari processi *ad horas*, tale calendarizzazione andrà rispettata anche dalle altre parti onde consentire il celere svolgimento delle singole udienze;

2) Illustrazione delle questioni preliminari, istanze di riti alternativi e deposito di note e memorie

Onde consentire, oltre alla più celere celebrazione dell'udienza, anche la migliore possibilità per i Giudici di valutare istanze in relazione a questioni preliminari e/o istanze di riti alternativi,

è consigliato al difensore:

- ove possibile, anticipare al giudice titolare del procedimento, anche con messaggio di posta elettronica ordinaria da inviare all'indirizzo personale dello stesso (nome.cognome@giustizia.it), l'intenzione di sollevare questioni preliminari. Se le questioni preliminari si presentano di particolare complessità, anche al fine di evitare verbalizzazioni parziali delle stesse, si consiglia di depositare in udienza, dopo la loro illustrazione, memoria scritta;
- ove possibile in relazione a scelte difensive già definite, anticipare al giudice titolare del procedimento, anche con messaggio di posta elettronica ordinaria da inviare all'indirizzo personale dello stesso (nome.cognome@giustizia.it), l'eventuale intenzione di accedere a riti alternativi, in tempo congruo rispetto alla celebrazione dell'udienza;
- ove sia intenzione dell'imputato definire il procedimento mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., inviare, in tempo congruo rispetto alla celebrazione dell'udienza, al Sostituto Procuratore titolare del procedimento (o al Procuratore in caso di procedimenti rimasti privi di titolare), anche con messaggio di posta elettronica ordinaria da inviare all'indirizzo personale dello stesso (nome.cognome@giustizia.it), la procura speciale rilasciata dall'assistito e la richiesta di definizione del processo; il Sostituto Procuratore (o il Procuratore) provvederà ad inviare in tempo congruo rispetto alla celebrazione dell'udienza al giudice titolare del procedimento la richiesta ricevuta dal difensore corredata dal parere favorevole all'applicazione della pena;
- ove sia intenzione dell'imputato definire il procedimento mediante richiesta di mesa alla prova, restano valide tutte le previsioni contenute nel protocollo d'intesa stipulato in data 24.02.2023;

b) Udienza preliminare.

Le indicazioni di buone prassi di cui al punto 2) relativo all'udienza predibattimentale, valgono parimenti per i processi conseguenti a richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero e per i quali è stata fissata l'udienza preliminare sussistendo le medesime finalità indicate in premessa.

c) Udienza dibattimentale

E' consigliato ai difensori ed al rappresentante della Procura della Repubblica, al fine di consentire al Giudice una migliore valutazione delle istanze istruttorie delle parti ed un più completo svolgimento della successiva assunzione delle prove dichiarative, nella prima udienza dibattimentale (successiva all'udienza predibattimentale, al decreto che dispone il giudizio del giudice del GUP o al decreto di giudizio immediato del GIP) produrre i documenti (corredati di apposito indice), ove ritenuti rilevanti ed altresì ritenuti fin da subito producibili, contestualmente alla richiesta di ammissione delle prove, ferma restando la facoltà di produzione documentale fino al termine di chiusura dell'istruttoria.


Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data
dal 20 DICEMBRE 2023

Asti, 13 dicembre 2023

Per il Tribunale di Asti, il Presidente Vicario Dott. Paolo RAMPINI



Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il Procuratore Capo Dott. Biagio MAZZEO



i Presidenti della Sezione Penale:


-dott.ssa Elisabetta CHINAGLIA



-dott. Alberto GIANNONE



Per il C.O.A. di Asti, la Presidente avv. Giorgia MONTANARA



Per la Camera Penale di Torino, Sezione di Asti, l'avv. Davide GATTI

